



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- Visto l'art. 234 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39/21 del 30.09.2004 relativa agli indirizzi e ai criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società;

RENDE NOTO

Che è attiva la procedura relativa alla nomina dei componenti l'Organo di revisione economicofinanziario, all'interno dell'Ente, per il triennio 2008 2011, composto da tre membri.

I componenti del collegio dei revisori della Provincia di Brindisi sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

.

I gruppi consiliari, gli organismi di partecipazione, gli ordini professionali, le associazioni di categorie e gli enti pubblici e privati possono segnalare i nominativi di coloro che ritengono meritevoli della nomina senza alcun vincolo per il Presidente della Provincia.

Chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all'Albo pretorio dell'Ente, apposita istanza di incarico, indirizzata al Presidente della Provincia di Brindisi, Via A. De Leo, 3.

Nell'istanza, ciascun richiedente dovrà dichiarare:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio: titoli di merito scolastico ed accademici;



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- c) curriculum professionale, occupazione abituale e elenco delle cariche pubbliche o in società a partecipazione pubblica, nonché di società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente dalla persona che si candida.
- d) dichiarazione del candidato circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ed assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali fallimentari in atto;
- e) dichiarazione del candidato circa l'inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di Ordini Professionali nel caso che il nominando o il designando sia iscritto presso i medesimi.

La documentazione di cui al precedente punto c) deve essere allegata alla dichiarazione di disponibilità che deve pervenire alla Provincia di Brindisi entro le ore **12,00** del **13/02/2008** (**nel caso di invio a mezzo raccomandata a .r. farà fede il timbro di spedizione**);

Al fine di attuare una più razionale scelta in relazione all'incarico da ricoprire è opportuno che gli interessati dichiarino di possedere, se sussiste, una comprovata competenza tecnica, giuridica ed amministrativa, adeguata alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta.

I nominativi non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità di interessi rispetto all'Ente nel quale rappresenteranno la Provincia, né avere rapporti economici o professionali al quale si riferisce la designazione. Dovranno dichiarare di non avere carichi pendenti, contenzioso fiscale di rilevante gravità, ovvero contenzioso civile ed amministrativo con la Provincia.

L'insorgenza successiva alla designazione di una siffatta situazione determinerà la revoca dell'incarico.

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente locale in carica, ovvero cessati dalla carica da meno di due anni, dal Segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; dal coniuge, parenti ed affini, fino al quarto grado del Segretario dell'Ente, dei dirigenti e dei Responsabili dei Servizi e dei componenti l'organo di governo.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Saranno assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991 n.125.

Brindisi, 29 /01/2008

IL PRESIDENTE
- ERRICO -